

Indennità di mobilità: requisiti, misure e durata

Paola Sanna *Consulente del lavoro in Trento*

Con il messaggio n. 3599 del 13 febbraio 2009, l'Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità con cui valutare la maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione di mobilità, già oggetto di una precedente interpretazione contenuta nella circolare n. 95 del 6.11.2008

Prima di affrontare nello specifico il contenuto del nuovo messaggio Inps - ed al fine di meglio comprenderne il significato - è opportuno riepilogare le **principali caratteristiche legate a requisiti soggettivi, misura e durata** dell'indennità di mobilità corrisposta ai lavoratori aventi diritto.

Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

Possono beneficiare dell'indennità di mobilità, qualora si trovino in situazione di **disoccupazione generata da un licenziamento per riduzione di personale** operato da aziende soggette a Cigs, diverse da quelle edili: i lavoratori dipendenti con contratto a tempo **indeterminato** con qualifica di **quadro, impiegato, operaio**, socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro, lavoratore a domicilio. Ne sono invece **esclusi**, ancorché licenziati da aziende soggette a Cigs: i dirigenti; gli apprendisti; i lavoratori assunti a tempo determinato; e i lavoratori del trasporto marittimo ed aereo.

Requisiti

L'indennità spetta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, qualora il lavoratore sia in grado di far valere un'anzianità aziendale di **almeno dodici mesi**, di cui almeno **sei** di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, malattia, maternità e infortunio.

Durata e misura nel Centro-Nord

L'indennità viene erogata per un **periodo massimo** di:

- dodici** mesi;
- elevato a **ventiquattro** per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni;
- elevato a **trentasei** per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Spetta nella misura:

- del **100%** del massimale Cigs per i **primi 12 mesi**;
- dell'**80%** del massimale Cigs per l'**eventuale ulteriore periodo** compreso tra il 13° mese ed il 36° mese.

Durata nei territori del Mezzogiorno

Nelle aree comprese nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nelle province di Latina e Frosinone, nonché in altri territori minori individuati dal **Dpr n. 218/1978**, l'indennità viene invece erogata per un periodo massimo di:

- ventiquattro** mesi;
- elevato a **trentasei** per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni;
- elevato a **quarantotto** per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Da quanto sopra esposto, emerge dunque che nei territori del Mezzogiorno, l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo **massimo di dodici mesi superiore** a quella attribuita nella restante parte del territorio; con circolare n. 3/1992, l'Inps aveva successivamente precisato che la durata dell'erogazione dell'indennità a favore di lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno come sopra individuate, fosse prolungata per 12 mesi.

L'individuazione del requisito territoriale

La **modalità di individuazione delle zone territoriali** è stata oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali ed in particolare:

- in una prima pronuncia del novembre 2002, la Corte di Cassazione aveva stabilito che il requisito territoriale doveva essere verificato sulla base del **luogo dove il lavoratore aveva svolto la propria attività** e si era iscritto, una volta licenziato, nelle liste di mobilità;
- in una pronuncia successiva del febbraio 2004, era stato invece definito che il territorio di riferimento doveva riguardare il **luogo dove aveva sede l'impresa** che riduce il personale e nel quale era stata attivata la procedura di mobilità. In seguito, con un intervento delle Sezioni unite del maggio 2005, è stato definito che il requisito territoriale deve essere identificato nel luogo in

Lavoratori del Centro-Nord aventi diritto	Requisiti	Durata massima nel Centro Nord	Sede territorio
<input type="checkbox"/> dipendenti con contratto a tempo indeterminato ; <input type="checkbox"/> con qualifica di quadro, impiegato, operaio , socio lavoratore di cooperativa, lavoratore a domicilio	anzianità aziendale di almeno 12 mesi , di cui almeno 6 di lavoro prestato	12 mesi , elevata a 24 per i lavoratori di 40 anni, elevata a 36 per i lavoratori con 50 anni	luogo dove l'impresa organizza stabilmente l'attività del lavoratore interessato
Lavoratori del Mezzogiorno aventi diritto	Requisiti	Durata massima nel Mezzogiorno	Sede territorio
<input type="checkbox"/> dipendenti con contratto a tempo indeterminato ; <input type="checkbox"/> con qualifica di quadro, impiegato, operaio , socio lavoratore di cooperativa, lavoratore a domicilio	anzianità aziendale di almeno 12 mesi , di cui almeno 6 di lavoro prestato	24 mesi , elevata a 36 per i lavoratori di 40 anni, elevata a 48 per i lavoratori con 50 anni	luogo dove l'impresa organizza stabilmente l'attività del lavoratore interessato

cui l'impresa ha scelto di **organizzare stabilmente la prestazione lavorativa dei suoi dipendenti**, a nulla rilevando, a questo fine, il luogo di assunzione, la sede legale, la residenza del lavoratore o il luogo in cui è stata aperta la procedura di mobilità.

Il nuovo indirizzo dell'Istituto

A questo punto l'Inps - adeguandosi al **nuovo orientamento** giurisprudenziale - nella circolare n. 95 del 6 novembre 2008, aveva stabilito che per riconoscere la maggiorazione di 12 mesi del periodo di erogazione dell'indennità di mobilità, si deve fare **esclusivo riferimento al luogo dove l'impresa organizza stabilmente l'attività del lavoratore interessato**, ancorchè manchi un'unità operativa stabilmente organizzata nelle aree del Mezzogiorno individuate dal Dpr n. 218/1978.

Il messaggio Inps n. 3599/2008

Con questo ultimo chiarimento in materia, l'Isti-

tuto riprende le **problematiche** emerse nel corso dei periodi precedenti, relative alle modalità di individuazione del territorio ai fini della quantificazione del periodo di erogazione dell'indennità.

Poiché nella stipula degli accordi di mobilità **sottoscritti prima** della circolare n. 95/2008 la scelta dei lavoratori poteva essere orientata sulla base del criterio di individuazione del territorio che all'epoca coincideva con **la sede dell'azienda**, nel messaggio in questione viene stabilito:

che le domande legate ad accordi di mobilità;
 dove i lavoratori da porre in mobilità sono stati **individuati in data antecedente** a quella di emanazione della circolare n. 95/2008, (quindi in data antecedente al 6 novembre 2008);

non sono sottoposte a diversa valutazione. Una **nuova valutazione**, legata all'individuazione del territorio, verrà invece operata solo nei confronti di quelle domande da cui pende un **ricorso in sede amministrativa ovvero giurisdizionale**.

Il testo del messaggio

A seguito di richieste di chiarimenti, si esprimono di seguito alcune delucidazioni in merito alla circolare n. 95 del 6 novembre 2008, con cui l'Istituto ha ritenuto di adeguarsi all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11326) riguardo ai criteri di attribuzione della maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione di mobilità, di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 223/1991.

Al riguardo giova segnalare che l'orientamento precedentemente seguito, basato sul criterio della sede aziendale, ha sicuramente ingenerato, nelle parti sociali firmatarie di accordi azien-

Inps - Messaggio 13 febbraio 2009, n. 3599

Oggetto: Indennità di mobilità. Maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 223/1991. Circolare n. 95 del 6 novembre 2008. Chiarimenti

dali di mobilità, un legittimo affidamento, finendo indirettamente per orientare gli accordi medesimi anche nella scelta dei lavoratori coinvolti. Come indirettamente afferma la medesima circolare nell'inciso finale, si ritiene quindi opportuno non sottoporre a

diversa valutazione le domande afferenti ad accordi per i quali i lavoratori da sottoporre a procedura di mobilità fossero già stati individuati in data antecedente al 6 novembre 2008 (data di pubblicazione della circolare in oggetto), riprendendo in esame «allo scopo di valutare la corretta applicazione del suddetto principio» esclusivamente «le domande nei confronti delle quali penda un ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale».